

Sistemi di distribuzione chiusi

Passato, presente e futuro



Short paper Dicembre 2019 Gruppo Professione Energia (GPE) è lo studio integrato di consulenza fondato e gestito da Marco Pezzaglia, laureato in ingegneria elettrotecnica al Politecnico di Milano nel 1993, ha iniziato la sua attività nel campo della modellistica e degli studi dei sistemi elettrici in ambiente liberalizzato al Centro elettrotecnico sperimentale italiano (CESI). Nel 2001 entra all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (ora Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – ARERA) dove, nel 2003, assume la carica di responsabile dell'unità Reti elettriche occupandosi, in particolare, delle modalità e condizioni per l'accesso alle reti elettriche degli impianti di produzione e di consumo (connessione e regole per il dispacciamento) e di utilizzo della rete di interconnessione con l'estero. Il 1° gennaio 2007 ha assunto la carica di responsabile dell'Unità Fonti rinnovabili, produzione di energia e impatto ambientale nell'ambito della Direzione Mercati, dove si è occupato attivamente delle problematiche attinenti alle valutazioni sullo sviluppo delle fonti rinnovabili, dei sistemi di produzione e consumo e all'accesso al sistema e al mercato elettrico della produzione di energia elettrica e dei sistemi di autoproduzione/autoconsumo. Dall'inizio del 2010 svolge attività professionale di consulenza strategica e servizi nel settore energetico sia verso clienti privati che nei confronti di numerose associazioni di settore con particolare attinenza alle questioni di carattere tecnico-normativo e di mercato. Esperto in Gestione dell'Energia certificato UNI CEI 11339.

www.gpenergia.biz pezzaglia@gpenergia.biz Tel. +39.347.5456165



https://www.linkedin.com/in/marco-pezzaglia-006b5065/?originalSubdomain=it



Il prodotto Short Paper è parte di una serie di studi generali ricognitivi su particolari temi di interesse del settore dell'energia e della regolamentazione. Gli articoli sono resi disponibili dall'autore su richiesta, ovvero dal sito www.enusyst.eu (Energy User Systems) o nella propria pagina di Linkedin. Per ulteriori richieste o approfondimenti contattare GPE.

Le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere puramente ricognitivo. L'autore non si assume la responsabilità di eventuali scelte e azioni che soggetti operatori di mercato dovessero effettuare sulla base delle informazioni contenute nel documento. Si ricorda che l'applicazione della normativa sui sistemi di utenza deve essere debitamente analizzata in relazione a ciascun caso specifico.

I contenuti del presente documento sono di esclusiva proprietà di Gruppo Professione Energia di Marco Pezzaglia e non possono essere riprodotti neppure parzialmente senza l'autorizzazione dell'autore.

Sistemi di distribuzione chiusi

Passato, presente e futuro

1. Introduzione

Nell'ambito dei vari sistemi energetici di utenza i sistemi di distribuzione chiusi (SDC) rappresentano un insieme di sistemi ad oggi poco trattati, ma il cui ruolo può assumere una importanza via via crescente per lo sviluppo della competitività di sistemi energetici industriali, terziari e commerciali. In particolare, la recente direttiva (UE) 2019/944 ha rinnovato la definizione di SDC senza modificarne grandemente la sostanza, ma inquadrando lo strumento nell'ambito del rinnovato mercato dell'energia.

Al fine dello sviluppo della disciplina dei SDC che dovrebbe contemplare la possibilità di poter realizzare anche nuovi SDC, è utile osservare che l'Italia gode di una regolamentazione tra le più avanzate a livello europeo in materia di SDC.

Il presente studio intende effettuare una ricognizione sintetica dello stato di attuazione dei SDC a partire dalla loro prima definizione, per richiamare le attuali modalità di regolamentazione nell'ottica di porre le basi per un successivo nuovo sviluppo della disciplina dei SDC.

2. Evoluzione della definizione di sistema di distribuzione chiuso

2.1 I SDC nella Direttiva 2009/72/CE

La definizione di sistema di distribuzione chiuso appare per la prima volta nell'ordinamento europeo con la Direttiva 2009/72/CE. Il presupposto principale per la creazione di un sistema di distribuzione chiuso è che qualora sia usato un tale sistema per garantire l'efficienza ottimale di una fornitura energetica integrata che richiede norme operative specifiche o qualora un sistema di distribuzione chiuso sia mantenuto principalmente per l'uso del proprietario del sistema, dovrebbe essere possibile esentare il gestore del sistema di distribuzione dagli obblighi che costituirebbero un onere amministrativo superfluo a causa della natura particolare del rapporto tra il gestore del sistema di distribuzione e gli utenti del sistema. I siti industriali, commerciali o di servizi condivisi, quali gli edifici delle stazioni ferroviarie, gli aeroporti, gli ospedali, i campeggi di grandi dimensioni con strutture integrate o gli stabilimenti dell'industria chimica possono includere sistemi di distribuzione chiusi per via della natura specializzata del loro funzionamento¹.

Quanto considerato dalla citata Direttiva delinea quelli che sono i profili del particolare regime di rete costituito dai sistemi di distribuzione chiusi; più in dettaglio la Direttiva limita l'ambito dei sistemi di distribuzione chiusi ai casi in cui il sistema distribuisca energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato qualora:

- ricorra il caso di dover garantire l'efficienza ottimale di una fornitura energetica integrata che richiede norme operative specifiche;
- il sistema sia mantenuto principalmente per l'uso del proprietario del sistema.

La definizione puntuale di sistema di distribuzione chiuso è richiamato nell'articolo 28 della predetta Direttiva.

¹ Considerando (30) della Direttiva 2009/72/CE.

Articolo 28 – Sistemi di distribuzione chiusi

- 1. Gli Stati membri possono stabilire che le autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità competenti classifichino come sistema di distribuzione chiuso, un sistema che distribuisce energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e, fatto salvo il paragrafo 4, non rifornisce clienti civili, se:
- a) per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati oppure
- b) il sistema distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate.

A generare la nascita della definizione di SDC nella Direttiva ha giocato senza dubbio un ruolo centrale la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee di Citiworks (causa C-439/06)² a seguito della quale, la Commissione Europea ha ritenuto opportuno prevedere la possibilità per i Paesi membri di esentare alcuni sistemi dall'applicazione delle norme di carattere generale sui sistemi di distribuzione onde evitare inutili aggravi ammnistrativi: tali sono i sistemi in cui la natura della relazione tra il gestore del sistema di distribuzione e gli utenti del sistema è molto diverso da quello comunemente riscontrabile per la rete "pubblica".

Ma sulla base di quali criteri è possibile classificare un sistema di distribuzione come "chiuso"? Tali criteri sono enunciati all'articolo 28, paragrafo 1, della predetta Direttiva.

- Il primo punto è che il sistema di distribuzione chiuso deve essere situato su un sito geograficamente limitato³. Questo lo distingue dalla rete pubblica generale. Significa anche che non sarebbe possibile, in generale, che gli utenti situati all'esterno del sito siano connessi al sistema di distribuzione chiuso.
- In secondo luogo, il sito dovrebbe essere un sito di servizi industriali, commerciali o condivisi. Come già detto, nel considerando (30) della predetta Direttiva sono forniti diversi esempi di tali siti, compresi gli ospedali e i siti dell'industria chimica. Non è necessario che il sito abbia una funzione commerciale, come indicato dall'inclusione degli ospedali tra gli esempi, ma il sito non può essere utilizzato per rifornire i clienti domestici. L'uso incidentale da parte di una famiglia è coperto dall'articolo 28, paragrafo 4. Solo l'uso incidentale del sistema di distribuzione chiuso

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62017CC0262

Corte di Giustizia Europea Conclusioni dell'avvocato generale E. Tanchev, presentate il 13 settembre 2018

² Nella causa Citiworks è stato chiesto alla Corte se l'obbligo imposto agli Stati membri dall'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/54/CE (4), ora articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2009/72, di garantire che sia fornito libero accesso a sistemi di trasmissione e di distribuzione (5) si applichi a un sistema che fornisce energia elettrica solo al suo gestore, l'ente di gestione dell'aeroporto di Leipzig/Halle, e ad altre 93 imprese stabilite nell'area di tale aeroporto. La Corte ha constatato, in primo luogo, che siffatto sistema doveva essere considerato un sistema di distribuzione in quanto la direttiva 2003/54 non fissava condizioni attinenti alle dimensioni del sistema o al consumo di energia elettrica. In secondo luogo, la Corte ha dichiarato che l'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/54 era applicabile al sistema in questione in quanto il libero accesso dei terzi alla rete di distribuzione costituiva una delle misure essenziali che gli Stati membri erano tenuti ad attuare per completare il mercato interno dell'elettricità, e tale sistema non rientrava nella sfera di applicazione di alcuna eccezione o deroga all'obbligo di fornire libero accesso prevista dalla direttiva 2003/54. In seguito alla sentenza della Corte nella causa Citiworks, è aumentato il timore che i requisiti fissati dalla direttiva 2003/54 fossero troppo gravosi per i gestori di sistemi di distribuzione come quello in discussione in tale sentenza Pertanto, la direttiva 2009/72 ha introdotto la nozione di «sistemi di distribuzione chiusi», i cui gestori hanno diritto all'esenzione da determinati obblighi previsti da tale direttiva.

³ A causa del fatto che operano su siti geografici confinati che servono solo clienti non domestici, i SDC non avranno più di 100.000 clienti. Sarà pertanto consentito agli Stati membri di applicare le disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 4, delle direttive sull'energia elettrica e sul gas, che consentono agli Stati membri di non esigere che tali DSO siano disaggregati.

da parte di famiglie che hanno un rapporto di lavoro o una relazione simile con il proprietario del sito è compatibile con la classificazione del sistema come sistema di distribuzione chiuso. In particolare, il numero totale di famiglie deve essere piccolo. La definizione di ciò che costituisce una relazione simile a un rapporto di lavoro dipende dalle circostanze precise, in particolare dalla relazione storica tra il proprietario e gli utenti del sistema, ad esempio quando una società che ha sviluppato un sistema di distribuzione esclusivamente per le proprie operazioni si divide successivamente in diverse società separate.

- Infine, il sito deve soddisfare uno dei due ulteriori criteri di cui all'articolo 28, paragrafo 1, per essere classificato come un sistema di distribuzione chiuso. Questi sono:
 - (1) per motivi tecnici o di sicurezza specifici, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema sono integrati; o
 - (2) il sistema distribuisce elettricità principalmente al proprietario o all'operatore del sistema o alle relative imprese.

In relazione agli ultimi due criteri citati è la Commissione stessa a fornire alcuni utili chiarimenti, in particolare:

- Il criterio (1) cattura situazioni in cui diverse società utilizzano congiuntamente un sistema di distribuzione che ottimizza un approvvigionamento energetico integrato o richiede specifici standard tecnici, di sicurezza o operativi. Ciò è particolarmente comune nei siti industriali in cui, ad esempio, il calore generato dalla generazione di elettricità viene utilizzato nel processo di produzione di altri utenti del sistema. Un altro motivo potrebbe essere quello in cui è necessario che gli utenti del sito operino con standard di affidabilità diversi rispetto a quelli che si applicano alla rete pubblica, ad esempio in relazione alla frequenza. L'interrelazione tra le operazioni degli utenti di tali sistemi significa che dovrebbe essere possibile per loro raggiungere un accordo per garantire che le esternalità associate alle loro operazioni siano debitamente prese in considerazione. Spetta agli Stati membri definire con precisione le circostanze in cui tale criterio sarebbe soddisfatto.
- Il criterio (2) consente di istituire un regime regolamentare modificato laddove un'impresa abbia consentito agli utenti di connettersi a un sistema sviluppato per uso proprio dell'impresa.

Un punto importante da notare è che i sistemi di distribuzione chiusi sono sistemi di distribuzione e non costituiscono una nuova e separata categoria di sistemi. Pertanto, gli obblighi generali che si applicano ai gestori dei sistemi di distribuzione pubblica coprono anche i gestori dei SDC. In particolare, l'obbligo di concedere l'accesso di terzi al sistema si applica anche ai SDC.

2.1 I SDC nella Direttiva (UE) 2019/944

La definizione di sistema di distribuzione chiuso è stata ripresa anche dalla Direttiva (UE) 2019/944 utilizzando in pratica le medesime condizioni già definite dalla precedente direttiva e introducendo nuove condizioni oltre che chiarire che tali sistemi sono a tutti gli effetti delle reti di distribuzione. Più nel dettaglio, l'articolo 38 della citata direttiva stabilisce che gli Stati membri possono stabilire che le autorità di regolazione o altre autorità competenti classifichino come sistema di distribuzione chiuso un sistema che distribuisce energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e, fatte salve alcune condizioni particolari (citate al paragrafo 4 del predetto articolo 38⁴) non rifornisce clienti civili, se: a) per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti di tale sistema sono integrati oppure b) il sistema

⁴ L'uso accidentale da parte di un numero limitato di nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest'ultimo da un vincolo simile, e situati nell'area servita da un sistema di distribuzione chiuso non pregiudica la concessione delle esenzioni di cui al paragrafo 2.

distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate. Inoltre, come già detto, la direttiva stabilisce che i sistemi di distribuzione chiusi sono considerati sistemi di distribuzione potendo, per essi, stabilire che le autorità di regolazione esentino il gestore di un sistema di distribuzione chiuso dalla seguente serie di obblighi:

a) l'obbligo di cui all'articolo 31, paragrafi 5 e 7, di acquisire l'energia che utilizza per coprire le perdite di energia e i servizi ancillari non di frequenza del proprio sistema in conformità di procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato;

Articolo 31 - Compiti dei gestori dei sistemi di distribuzione

- 5. Ciascun gestore del sistema di distribuzione funge da facilitatore neutrale del mercato nell'acquisire l'energia che utilizza per coprire le perdite di energia del proprio sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato, quando svolge tale funzione.
- 7. Nell'esecuzione dei compiti di cui al paragrafo 6⁵, il gestore del sistema di distribuzione acquisisce i servizi ancillari non relativi alla frequenza necessari per il suo sistema secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato, a meno che l'autorità di regolazione abbia valutato che la fornitura basata su criteri di mercato di servizi ancillari non relativi alla frequenza non è economicamente efficiente e abbia concesso una deroga. L'obbligo di acquisizione di servizi ancillari non relativi alla frequenza non si applica alle componenti relative alla rete pienamente integrate.
- b) l'obbligo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, di far sì che le tariffe, o le metodologie di calcolo delle stesse, siano approvate conformemente all'articolo 59, paragrafo 16, prima della loro entrata in vigore;

Articolo 6 – Accesso di terzi

1. Gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati conformemente all'articolo 59 prima della loro entrata in vigore e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano state approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore.

c) l'obbligo di cui all'articolo 32, paragrafo 1, di acquisire servizi di flessibilità e dall'obbligo di cui all'articolo 32, paragrafo 3, di sviluppare il proprio sistema sulla base di piani di sviluppo della rete:

⁵ Qualora un gestore del sistema di distribuzione sia responsabile dell'acquisizione di prodotti e servizi necessari per il funzionamento efficiente, affidabile e sicuro del sistema di distribuzione, le norme adottate dal gestore del sistema di distribuzione a tal fine sono oggettive, trasparenti e non discriminatorie e sono sviluppate in coordinamento con i gestori dei sistemi di trasmissione e gli altri partecipanti al mercato interessati. Le condizioni, comprese le regole e le tariffe se del caso, di fornitura di tali prodotti e di prestazione di tali servizi ai gestori dei sistemi di distribuzione sono stabilite a norma dell'articolo 59, paragrafo 7, in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi, e sono pubblicate.

⁶ Articolo 59, Compiti e competenze delle autorità di regolazione - L'autorità di regolazione ha i seguenti compiti: [...] stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti, tariffe di trasmissione o distribuzione o le relative metodologie di calcolo, o entrambe.

Articolo 32 - Incentivi per l'impiego della flessibilità nelle reti di distribuzione

- 1. Gli Stati membri definiscono il quadro normativo necessario per consentire ai gestori dei sistemi di distribuzione di acquisire servizi di flessibilità, compresa la gestione della congestione nelle loro aree, e incentivarli in tal senso, al fine di gestire e sviluppare in modo più efficiente il sistema di distribuzione. In particolare, il quadro normativo garantisce che i gestori dei sistemi di distribuzione siano in grado di procurarsi tali servizi da fornitori di generazione distribuita, gestione della domanda o stoccaggio di energia e promuovono l'adozione di misure di efficienza energetica quando tali servizi riducono in modo efficiente in termini di costi la necessità di incrementare o sostituire la capacità di energia elettrica e di favorire il funzionamento efficiente e sicuro del sistema di distribuzione. I gestori dei sistemi di distribuzione acquisiscono tali servizi secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato, a meno che le autorità di regolazione abbiano stabilito che l'acquisizione di tali servizi non è economicamente efficiente o sarebbe fonte di distorsioni di mercato o di maggiore congestione.
- 3. Lo sviluppo di un sistema di distribuzione è basato su un piano trasparente di sviluppo della rete che l'operatore del sistema di distribuzione pubblica almeno ogni due anni e presenta all'autorità di regolazione. Il piano di sviluppo della rete fornisce trasparenza in merito ai servizi di flessibilità a medio e lungo termine necessari e specifica gli investimenti programmati per i successivi cinque-dieci anni, in particolare le principali infrastrutture di distribuzione necessarie per collegare nuova capacità di generazione e nuovi carichi, inclusi i punti di ricarica per i veicoli elettrici. Il piano di sviluppo della rete riguarda inoltre l'impiego della gestione della domanda, l'efficienza energetica, gli impianti di stoccaggio dell'energia o le altre risorse cui il gestore del sistema di distribuzione ricorre in alternativa all'espansione del sistema.
- d) l'obbligo di cui all'articolo 33, paragrafo 2, di non possedere, sviluppare, gestire o esercire punti di ricarica per i veicoli elettrici;

Articolo 33 - Integrazione dell'elettromobilità nella rete elettrica

- 2. I gestori dei sistemi di distribuzione non possono possedere, sviluppare, gestire o esercire punti di ricarica per i veicoli elettrici, ad eccezione dei casi in cui i gestori dei sistemi di distribuzione possiedono punti di ricarica privati esclusivamente per uso proprio.
- e) l'obbligo di cui all'articolo 36, paragrafo 1, di non possedere, sviluppare, gestire o esercire impianti di stoccaggio di energia.

Articolo 36 - Proprietà degli impianti di stoccaggio dell'energia dei gestori dei sistemi di distribuzione 1. I gestori dei sistemi di distribuzione non possono possedere, sviluppare, gestire o esercire impianti di stoccaggio dell'energia.

Quando è concessa un'esenzione a norma del paragrafo 2, le tariffe applicabili, o le metodologie di calcolo delle stesse, sono rivedute e approvate conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, della Direttiva (UE) 2019/944 su richiesta di un utente del sistema di distribuzione chiuso.

3. I sistemi di distribuzione chiusi in Italia

2.1 II recepimento della Direttiva 2009/72/CE

In Italia la Direttiva 2009/727CE è stata recepita con il decreto legislativo n. 93/2011 che, in relazione ai sistemi di distribuzione chiusi ha stabilito quanto di seguito indicato:

Sistema di distribuzione chiuso (ai sensi del decreto legislativo n. 93/2011⁷)

«Ferma restando la disciplina relativa ai sistemi efficienti di utenza di cui all'articolo 2, comma I, lettera t), del decreto legislativo n. 115 del 2008⁸, i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne d'utenza così come definite dall'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99/2009 nonché le altre reti elettriche private definite ai sensi dell'articolo 30, comma 27, della legge n. 99/2009⁹ (...)».

Tra i SDC sono ricomprese le reti interne di utenza (RIU) che erano già state precedente definite dalla legge n. 99/2009 (cfr. art. 33 di detta legge).

Rete interna di utenza

- «(...) è definita Rete interna di utenza (RIU) una rete elettrica il cui assetto è conforme a tutte le seguenti condizioni:
- a) è una rete esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero è una rete di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
- b) connette unità di consumo industriali, ovvero connette unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;
- c) è una rete non sottoposta all'obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto per ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa alla rete con obbligo di connessione di terzi:
- d) è collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;
- e) ha un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica».

In pratica, con il dire che i SDC diversi dalle RIU sono le altre reti private che rispondono alla definizione di SDC - gli altri SDC (ASDC) – significa ricomprendere nel novero dei SDC anche le altre predette reti private esistenti, però, alla data di entrata in vigore della legge che ha stabilito i criteri per l'individuazione degli stessi SDC, vale a dire il 15 agosto 2009.

_

⁷ Articolo 38, comma 5, del decreto legislativo n. 93/2011

⁸ sistema efficiente di utenza (SEU): sistema in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, gestiti dal medesimo produttore, eventualmente diverso dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'unità di consumo di un solo cliente finale (persona fisica o giuridica) e sono realizzati all'interno di un'area, senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d'acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente e da questi, in parte, messa a disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione

⁹ Al fine di garantire e migliorare la qualita' del servizio elettrico ai clienti finali collegati, attraverso reti private con eventuale produzione interna, al sistema elettrico nazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il Ministero dello sviluppo economico determina, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nuovi criteri per la definizione dei rapporti intercorrenti fra il gestore della rete, le societa' di distribuzione in concessione, il proprietario delle reti private ed il cliente finale collegato a tali reti. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' incaricata dell'attuazione dei suddetti criteri al fine del contemperamento e della salvaguardia dei diritti acquisiti, anche con riferimento alla necessita' di un razionale utilizzo delle risorse esistenti.

La definizione di carattere generale di un sistema di distribuzione chiuso è fornita dall'Autorità di regolamentazione per energia reti e ambiente (ARERA) nell'Allegato A alla delibera 539/2015/R/eel (recante il testo integrato dei sistemi di distribuzione chiusi – TISDC), più precisamente:

"sistema di distribuzione chiuso (SDC) è una rete elettrica privata, che distribuisce energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e che, a eccezione dei casi di cui all'articolo 6, comma 6.1, del TISDC, non rifornisce clienti civili. Tale sistema, nella titolarità e gestione di soggetti diversi da Terna e dalle imprese distributrici concessionarie, è caratterizzato dal fatto che, per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati oppure dal fatto che distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate. L'insieme dei SDC è suddivisibile nei seguenti due sottoinsiemi: le reti interne di utenza (RIU) e gli altri SDC (ASDC)".

Sul tema definitorio, con particolare riferimento al ruolo dei SDC e della tipologia di rete ad essi associata, è di recente intervenuta l'ARERA con la delibera 558/2019/R/eel. Con tale delibera l'ARERA ha inteso chiarire la portata della distinzione dei ruoli delle reti prima suddivise semplicemente tra reti pubbliche e reti private chiarendo, in particolare che entrambe tali reti hanno obbligo di connessione di terzi¹⁰, le prime, come gli ASDC, sono "reti con obbligo di connessione dei soli terzi connettibili", mentre le reti di distribuzione gestite dai gestori concessionari di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 79/99 sono "reti con obbligo di connessione di terzi", ma le prime, come gli ASDC, sono "reti con obbligo di connessione dei soli terzi connettibili", mentre le reti di distribuzione gestite dai gestori concessionari di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 79/99 sono "reti con obbligo di connessione di terzi" indistintamente dalla tipologia di soggetti terzi, cioè di tutti i terzi.

Per la definizione di terzo connettibile serve rifarsi ad un principio territoriale (le sole utenze che dovessero sorgere all'interno del perimetro territoriale in cui insiste la rete del SDC e funzionale (secondo i principi espressi dalla definizione di SDC).

In ragione di quanti sopra, l'ARERA ha specificato ulteriormente la tassonomia delle reti distinguendole secondo quanto di seguito indicato.

RETI PUBBLICHE

Le reti con obbligo di connessione *di terzi*



GESTORE DI RETE CONCESSIONARIO

Gestore di rete con obbligo di connessione di terzi

RETI PRIVATE

Le reti con obbligo di connessione *dei soli terzi connettibili*



GESTORE DI RETE PRIVATA

gestore di rete con obbligo di connessione dei soli terzi connettibili

Quanto alla limitazione del riconoscimento della condizione di SDC ai soli sistemi esistenti, l'ARERA, nella delibera 558/2019/R/eel ha espressamente richiamato il fatto che la legge 99/09 sembra non prevedere nuove reti private rinviando al recepimento nell'ordinamento nazionale della normativa comunitaria in materia; analogamente, l'articolo 38 del decreto legislativo 93/11, che si limita a

¹⁰ L'obbligo di connessione di terzi traduce in pratica un principio generale di derivazione comunitaria in tema di distribuzione (c.d. third party access –TPA) in forza del quale ogni soggetto connesso a una rete può scegliere sul mercato libero il proprio venditore.

identificare i SDC soltanto con le reti private di cui alla legge 99/09, nulla esplicita in merito alla possibile realizzazione di nuovi SDC, mentre la direttiva 2009/72/CE non pone vincoli temporali al riguardo. Viene quindi chiarito che la richiamata limitazione deriva da una scelta precisa del legislatore italiano non recando la normativa europea una simile condizione. Come noto il predetto che recepimento dovrà essere superato entro il 31 dicembre 2020 dal recepimento della Direttiva (UE) 944/2020 e ciò potrebbe costituire l'occasione per superare la predetta limitazione prevedendo le condizioni per lo sviluppo di nuovi SDC (cfr. seguente prg. 4).

2.1 Benefici tariffari

Al regime di gestione di un SDC sono attualmente associati dei benefici di carattere tariffario secondo quanto di seguito indicato.

- (2009) La legge di definizione delle RIU aveva inizialmente stabilito che, in via generale, gli oneri di sistema dovevano essere pagate sull'intero consumo, fatta eccezione per le RIU per cui le componenti variabili (quota energia) dei corrispettivi a copertura degli oneri di sistema dovevano essere corrisposti in relazione alla sola energetica scambiata dalla RIU con la rete pubblica.
- (2014) Nel 2014, il decreto legge 91/2014 convertito in legge 116/2014 ha effettuato una razionalizzazione delle precedenti disposizioni stabilendo che il regime generale di corresponsione degli oneri di sistema è quello per cui questi debbano essere applicati ai consumi comunque approvvigionati. Per le reti interne di utenza e per i SEU¹¹ (e sistemi equivalenti), entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema, limitatamente alle parti variabili, si applicano sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in misura pari al 5% dei corrispondenti importi unitari dovuti sull'energia prelevata dalla rete. In tal modo, il regime di esenzione dal pagamento degli oneri sull'energia autoconsumata per i sistemi consentiti non è più totale, ma parziale.
- (2017) Con la legge 27 febbraio 2017, n. 19 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, si è consolidato il nuovo regime di corresponsione degli oneri generali di sistema (attualmente in vigore). Più nel dettaglio è stato modificato il regime di corresponsione degli oneri generali che, nel regime previgente in vigore fino al 31 dicembre 2016, dovevano essere pagati dai clienti sulla base del consumo indipendentemente dal fatto che i clienti avessero o meno autoproduzione interna. Tale regime generale non si applicava, come già detto al punto precedente, a casi particolari quali le reti interne di utenza e i sistemi efficienti di utenza per cui valeva la regola che i predetti corrispettivi tariffari dovessero essere applicati alla sola energia elettrica prelevata dalla rete (il che comportava un notevole risparmio economico nel caso di presenza di autoproduzione) a meno di una quota di contribuzione sul consumo corrispondente al solo 5% del totale. Con il nuovo regime è stato stabilito che i citati corrispettivi tariffari debbano essere applicati al solo prelievo di energia elettrica dalla rete qualunque sia il sistema di produzione e consumo istituendo questo quale regime generale e non più particolare. E' bene notare che la norma non ha modificato le tipologie di sistemi che possono essere realizzati, ma è intervenuta unicamente a stabilire come il sistema è chiamato a coprire gli oneri generali.

Come conseguenza di quanto indicato all'ultimo dei precedenti punti e come chiarito dall'ARERA con la delibera 276/2017/R/eel:

 $^{^{11}\,\}text{SEU}\,\,\grave{\text{e}}\,\,\text{un sistema efficiente di utenza. Rif.}\,\,\underline{\text{http://www.enusyst.eu/documents/Sistemi-di-utenza-V.0.pdf}}\,\,\text{pag. 27.}$

- il regime di applicazione degli oneri di rete e di sistema al solo prelievo di energia elettrica si applica in generale a tutti i sistemi esistenti che effettuano autoconsumo fermo restando che possono essere costituiti nuovi sistemi in autoconsumo, in pratica, solo secondo il modello SEU. Dato che il recepimento nazionale della definizione di SDC è stato limitato ai soli sistemi esistenti al 15 agosto 2009, non potevano essere creati nuovi SDC
- il regime di esenzione sull'autoconsumi per gli SDC, oltre che per le RIU, veniva esteso anche alle "altre reti elettriche private definite ai sensi dell'articolo 30, comma 27, della legge n. 99/2009" cioè agli altri SDC diversi dalle RIU (ASDC) esistenti al 15 agosto 2009 e in rifermento unicamente alla configurazione e ambito territoriale identificabile in quella data.

2.1 Modalità di regolazione

Le modalità di regolamentazione dei SDC sono definite in ambito nazionale dalla delibera ARERA 539/2015/R/eel¹². In buona sintesi ciascun utente di un SDC (un utente connettibile o connesso ad un SDC, cioè un utente produttore di energia elettrica o un consumatore che ricada nell'ambito industriale, terziario o civile ad alcune condizioni e che rientri nei criteri di funzionalità e territorialità di un SDC) risulta connesso a quella che è riconosciuta essere a tutti gli effetti una rete di distribuzione. Tale utente, attraverso il SDC risulta connesso direttamente al mercato con l'unica differenza che il servizio di trasporto per la consegna fisica dell'energia elettrica acquistata o per la consegna al sistema elettrico della produzione di energia elettrica prodotta ed eventualmente immessa in rete è erogato dal gestore de SDC e le tariffe per la connessione alla rete e per l'uso della stessa sono definite in via autonoma dal medesimo gestore del SDC.

2.1.1 Modalità di contrattualizzazione degli approvvigionamenti

Il regime di gestione di un SDC richiede che gli scambi di energia con la rete del SDC siano regolati economicamente alla stessa maniera con cui sono regolati gli scambi di energia elettrica con qualunque rete di distribuzione.

La seguente tabella riporta sinteticamente le voci dell'approvvigionamento di energia elettrica articolato nelle sue componenti principali e nelle quote che formano ciascuna componente.

			Componenti			
			Trasmissione e distribuz		e e distribuzione	
			Energia	Dispacciamento	Trasporto	Oneri generali
	Fissa	(euro/punto)				
Quote		(euro/kW)				
	Energia	(euro/kWh)				


_

¹² https://www.arera.it/it/docs/15/539-15.htm

Componente energia


La componente energia viene fatturata dall'impresa di vendita nel mercato sulla base della energia elettrica scambiata con la rete (del SDC) relazione ad ogni punto di connessione delle varie utenze con la rete del SDC alla pari di quanto avviene con qualunque utente connesso ad una rete di distribuzione dell'energia elettrica gestita da un soggetto concessionario.

			Componenti				
				T		Trasmissione e distribuzione	
			Energia	Dispacciamento	Trasporto	Oneri generali	
	Fissa	(euro/punto)					
Quote	Potenza	(euro/kW)					
	Energia	(euro/kWh)					



Componente dispacciamento (componente uplift)

La componente di dispacciamento viene regolata alla pari di quanto avviene per l'energia elettrica.



Circa la modalità di regolamentazione del dispacciamento si segnala un contenzioso tuttora in corso che contrappone alcuni operatori alla scelta dell'ARERA di adottare la predetta regolamentazione; in buona sostanza gli operatori sostengono che l'onere di dispacciamento (uplift) sia da applicare alla sola energia elettrica scambiata dal SDC con la rete a cui tale SDC è connesso e che l'effetto economico di tale regolamentazione sia distribuito tra i vari utenti in proporzione al loro prelievo di energia elettrica dalla rete del SDC13. Su tale contenzioso si è espressa anche la Corte di Giustizia Europea in data 28 novembre 2018 la quale non ha assunto, però, una posizione precisa e definitiva sul tema rimandando il giudizio definitivo al giudice nazionale e fornendo la seguente indicazione "L'articolo 15, paragrafo 7, e l'articolo 37, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2009/72 devono essere interpretati nel senso che, in assenza di una giustificazione obiettiva, essi ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che prevede che gli oneri di dispacciamento dovuti dagli utenti di un sistema di distribuzione chiuso siano calcolati sull'energia elettrica scambiata con tale sistema da ciascuno degli utenti dello stesso attraverso il punto di connessione della loro utenza a detto sistema, qualora sia accertato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, che gli utenti di un sistema di distribuzione chiuso non si trovano nella stessa situazione degli altri utenti della rete pubblica e che il prestatore del servizio di dispacciamento della rete pubblica sopporta costi limitati nei confronti di tali utenti di un sistema di distribuzione chiuso."

-


¹³ Cfr. http://www.enusyst.eu/documents/Sistemi-di-utenza-V.0.pdf, pag. 20, nota n. 30 e pag. 21

La questione di come applicare gli oneri di dispacciamento risulta quindi tuttora pendente e nelle more del pronunciamento del giudice nazionale vale quanto precisato all'inizio del presente paragrafo.

Definizione delle tariffe di accesso e uso di una rete di un SDC

Per quanto concerne le tariffe di accesso e uso della SDC, queste risultano autonomamente definite dal gestore del SDC e non devono essere previamente approvate dall'autorità di regolazione nazionale. Al fine della loro definizione il gestore de SDC tiene conto:

- del fatto che in qualità di distributore, sarà tenuto a regolare il servizio di trasporto con il gestore
 della rete a cui risulta interconnesso in ragione dell'energia elettrica che transita da questa rete
 verso la sua rete (la regolamentazione in questo caso fa capo al quadro di regole e corrispettivi
 definito dall'autorità e applicabile ai gestori di rete);
- dei costi sostenuti per il trasporto dell'energia dal punto di interconnessione ai singoli punti di connessione degli utenti con la propria rete.




Regime della produzione interna

La produzione interna che immette nella rete del SDC è trattata alla pari di qualunque produzione che immette su una rete con obbligo di connessioni di terzi gestita in regime di concessione: le immissioni vengono di fatto regolate al prezzo di vendita del mercato all'ingrosso.

Applicazione degli oneri di sistema

Al contrario di quanto avviene per le altre predette componenti, gli oneri di sistema sono invece regolati in ragione dei parametri dello scambio energetico sul punto di interconnessione in modo che, almeno per quanto concerne la quota energia di tale componente, si realizzi un beneficio tariffario corrispondente al livello di produzione interna al SDC che risulti fisicamente autoconsumata all'interno del sistema stesso.



Applicando una siffatta regolamentazione, il beneficio del SDC è assegnato, in linea di principio, interamente agli utenti del SDC. E nella facoltà del gestore del SDC, in accordo con gli utenti, effettuare una ripartizione di tale beneficio in modo che questi possa essere poi riassegnato alla produzione come di norma avviene in qualunque sistema di produzione e autoconsumo¹⁴.

2.2 Ruolo e compiti di un gestore di un SDC in qualità di distributore

Al gestore del SDC sono assegnati in pratica tutti i compiti di un distributore, ivi inclusi:

- l'obbligo di connettere tutti gli utenti connettibili che ne facciano richiesta e gestire tutti ci contratti di trasporto dell'energia elettrica;
- l'obbligo di consentire a tutti gli utenti di poter accedere liberamente al mercato anche direttamente, ovvero attraverso la costituzione di un nuovo punto di connessione con il gestore di rete concessionario per ambito territoriale; in tale contesto il gestore del SDC ha l'obbligo di

¹⁴ In questa ripartizione così come nella definizione del sistema tariffario interno ad un SDC è buona norma non adottare decisione di carattere discriminatorio.

mettere a disposizione la propria infrastruttura per potere realizzare tale tipologia di accesso qualora il gestore di rete e concessionario fosse impossibilitato a realizzare una connessione fisica diretta;

- la responsabilità l'installazione e della gestione delle apparecchiature di misura e dei flussi atti a
 determinare l'insieme delle grandezze alla base del settlement di mercato e dei servizi. In tale
 contesto è da ricordare che il trattamento delle misure all'interno di un SDC è sempre di tipo
 orario;
- l'obbligo di interfacciarsi con il sistema informativo integrato (SII) di Acquirente Unico al fine di gestire i flussi informativi che sottendono i predetti processi di settlement (con la trasmissione delle misure), i processi di switching sul mercato, nonché tutta la gestione delle utenze;
- l'obbligo di versare a Cassa Servizi per Energia e Ambiente (CSEA) gli oneri di sistema raccolti dagli utenti del trasporto.

2.3 Regime di unbundling applicabile ad un gestore di un SDC

Ai fini della disciplina dell'unbundling, il gestore di un SDC è equiparato a un esercente del servizio di distribuzione dell'energia elettrica con meno di 5.000 punti di prelievo.

2.4 Attuale stato di consistenza dei SDC

L'attuale stato di consistenza dei SDC è definibile sulla base dei processi di compilazione degli elenchi dei SDC effettuata dall'ARERA, in particolare¹⁵:

- con la delibera 02 agosto 2018 426/2018/R/eel per quanto concerne le reti interne di utenza (RIU);
- con la delibera 19 dicembre 2019 558/2019/R/eel per quanto concerne i SDC diversi dalle reti interne di utenza (ASDC).

Consistenza delle reti interne di utenza (RIU)

Registro Reti Interne di Utenza				
Codice	Ocatama della Bill	D	to distance del distribuents	0.11
Distributore	Gestore della RIU	Partita IVA	Indirizzo del dichiarante	Collocazione rete
707	Enomondo S.r.I	02356350393	Via Convertite 6, Faenza (RA)	Faenza (RA)
708	Chemisol Italia Srl	01938500129	Via Sempione 13, Castellanza (VA)	Castellanza (VA), Olgiate Olona (VA)
710	Consorzio P.I.CHI. S.c.a.r.I.	07350480013	Via Caluso 50, Chivasso (TO)	Chivasso (TO)
713	Novareti S.p.A.	01405600220	Via Manzoni 24, Rovereto	Rovereto (TN)
714	Edison S.p.A.	08263330014	Foro Buonaparte 31, Milano	Torviscosa (UD)
715	Edison S.p.A.	08263330014	Foro Buonaparte 31, Milano	Terni
716	Enipower Mantova S.p.A.	13193030155	Via G. Taliercio 14, Mantova	Mantova, San Giorgio (MN), Bigarello (MN)
	Enipower S.p.A.	12958270154	Strada della Corradina, Ferrera Erbognone (PV)	Ferrera Erbognone (PV), Sannazzaro dè Burgondi (PV), Pieve Albignola (PV)
	Enipower S.p.A.	12958270154	Via E. Fermi 4, Brindisi	Brindisi
	Enipower S.p.A.	12958270154	Via Baiona 107, Ravenna	Ravenna
	ERG Power Generation S.p.A.	01440590899	Via De Marini 1, Genova	Priolo Gargallo (SR), Melilli (SR)
723	Ferrania Technologies SpA	01417260096	Viale della Libertà 57, Cairo Montenotte (SV)	Cairo Montenotte (SV)
732	IVECO S.p.A.	09709770011	Via Puglia 35, Torino	Torino "Iveco Stura"
	FCA Italy S.p.A.	07973780013	Corso G. Agnelli 200, Torino	Torino "Mirafiori"
	AFERPI S.p.A.	01804670493	Largo Caduti sul Lavoro 21, Piombino (LI)	Piombino (LI)
745	NGP Utilità S.r.I.	06206660968	C.da Pagliarone, Acerra (NA)	Acerra (NA)
747	Nuova Solmine S.p.A.	01420420067	Località Casone, Scarlino (GR)	Scarlino (GR)
749	Ottana Energia S.p.A.	13356620156	Strada Prov. 17 - km 18, Ottana (NU)	Ottana (NU)
	Raffineria di Gela S.p.A.	06496081008	C.da Piana del Signore, Gela (CL)	Gela (CL)
	Solvay Chimica Italia S.p.A.	00104340492	Via Piave 6, Rosignano (LI)	Rosignano Marittimo (LI)
755	Sarlux S.r.l Impianti Nord	02093140925	SS Sulcitana 195 - km 19, Sarroch (CA)	Sarroch (CA)
756	Sarlux S.r.l Impianti Sud	02093140925	SS Sulcitana 195 - km 19, Sarroch (CA)	Sarroch (CA)
	Sasol Italy S.p.A.	04758570826	Via Vittor Pisani 20, Milano	Augusta (SR)
	Avio S.p.A.	05515080967	Via Latina snc (SP600 Ariana - km 5,2) Colleferro (RM)	Artena (RM), Colleferro (RM), Segni (RM)
	S.E.F. S.r.I.	13212410156	P.le Donegani 12, Ferrara	Ferrara
760	Società Chimica Bussi S.p.A.	01451960494	Piazzale Elettrochimica 1, Bussi sul Tirino (PE)	Bussi sul Tirino (PE)
764	Tampieri Energie S.r.I.	02062760398	Via Granarolo 102, Faenza (RA)	Faenza (RA)
765	Tecnoparco Valbasento S.p.A.	00523220770	Via Pomarico snc, Pisticci Scalo (MT)	Pisticci (MT)
769	Unilever Italia Manufacturing S.r.l.	06397540961	Via Paolo di Dono 3/A, Roma	Casalpusterlengo (LO)
770	Versalis S.p.A.	01768800748	Piazza Boldrini 1, San Donato Milanese (MI)	Venezia
771	Versalis S.p.A.	01768800748	Piazza Boldrini 1, San Donato Milanese (MI)	Porto Torres (SS)
	Zignago Power S.r.I.	03849180272	Via Ita Marzotto 8, Fossalta di Portogruaro (VE)	Fossalta di Portogruaro (VE)
774	Covestro S.r.I.	03599730961	Via Ludovico di Breme 13, Milano	Filago (BG)

¹⁵ Il primo elenco di reti elettriche private qualificate come RIU è stato inizialmente definito con la Tabella 1 allegata alla deliberazione ARG/elt52/10.Tale elenco, dopo l'entrata in vigore del TISDC, è confluito nel Registro delle RIU che, nel corso degli anni, ha subito più volte modifiche e integrazioni, da ultimo quelle apportate con la deliberazione 426/2018/R/eel e con la deliberazione 269/2019/R/eel.Il Registro degli ASDC è stato pubblicato per la prima volta con la deliberazione 530/2018/R/eel ed è stato integrato con le successive deliberazioni 613/2018/R/eel, 680/2018/R/eel e 269/2019/R/eel; la delibera 558/2019/R/eel ne effettua un ulteriore aggiornamento.

Consistenza SDC e diversi dalle reti interne di utenza (ASDC)

Codice Distributore	Nome ASDC	Ragione sociale gestore ASDC	Partita IVA gestore ASDC	Indirizzo gestore ASDC	Collocazione rete ASDO
607	Condominio Industriale Area ex 3M	BST S.p.A.	02528120617	Via Caduti della Liberazione 21040 Uboldo (VA)	San Marco Evangelista (C.
610	Eco & Power Ambrosiana	Eco & Power Ambrosiana S.r.1	08083040017	Via Ponchielli Amilcare, n. 7 20129 Milano (MI)	Arese (MI), Garbagnate Milanese (MI), Lainate (MI), Rho (MI)
612	Interporto Toscano Amerigo Vespucci	Interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.A.	00882050495	Via delle Colline, n. 10 - Guasticce 57017 Collesalvetti Livomo (LI)	Collesalvetti (LI)
613	Centro Commerciale Le Zagare	Alea Heat & Power S.r.1	02844320594	Via Duca del Mare, n. 19 04100 Latina (LT)	S. Giovanni La Punta (C'
614	Centro Commerciale- Direzionale Energon	Energon Esco S.p.A.	03288490364	Via Emilio Po, n. 86 41126 Modena (MO)	Mira (VE)
616	Aeroporto Finmicino	Aeroporti di Roma S.p.A.	06572251004	Via dell'Aeroporto di Fiumicino, n. 320 00054 Fiumicino (RM)	Fiumicino (RM)
617	Aeroporto Ciampino	Aeroporti di Roma S.p.A.	06572251004	Via dell'Aeroporto di Fiumicino, n. 320 00054 Fiumicino (RM)	Ciampino (RM)
618	Porto Civitavecchia	Port Utilities S.p.A.	07036641004	Darsena Romana, n. 2 00053 Civitavecchia (RM)	Civitavecchia (RM) Tarquinia (VT)
619	Porto Fiunicino	Port Utilities S.p.A.	07036641004	Darsena Romana, n. 2 00053 Civitavecchia (RM)	Fiumicino (RM)
620	Porto Gaeta	Port Utilities S.p.A.	07036641004	Darsena Romana, n. 2 00053 Civitavecchia (RM)	Gaeta (LT)
621	Centro Commerciale "Campo dei Fiori"	Consorzio degli Operatori del Centro Commerciale "Campo dei Fiori"	02677940120	Viale Ticino, n. 82 21026 Gavirate (VA)	Gavirate (VA)
628	Stazione Milano Centrale	Grandi Stazioni Rail S.p.A.	05129581004	Via G. Giolitti, n. 34 00185 Roma (RM)	Milano (MI)
630	Stazione Roma Termini	Grandi Stazioni Rail S.p.A.	05129581004	Via G. Giolitti, n. 34 00185 Roma (RM)	Roma (RM)
636	Centro Commerciale Camporosso	Camporosso S.r.1 Società Unipersonale	02643920925	S. P. 61 km 4,5 09039 Villacidro (VS)	Villacidro (VS)
637	Centro Direzionale via Val Bavona, n. 21	Setyl S.1.1	03692990165	Via Stezzano, n. 87 24126 Bergamo (BG)	Milano (MI)
639	Centro Commerciale Itaca	Consorzio Centro Commerciale Itaca	01732250590	Via Mamurrano Località Santa Croce 04023 Formia (LT)	Formia (LT)
640	Centro Commerciale Maximall	Consorzio Operatori Centro Commerciale Maximall di Pontecagnano Faiano	04454960651	Via Pacinotti, snc 84098 Pontecagnano Faiano (SA)	Pontecagnano Faiano (SA
641	Centro Commerciale Via Vicentini	Autoipanema S.r.1	00237740667	Viale Nizza, n. 3 67100 L'Aquila (AQ)	L'Aquila (AQ)
642	Consorzio Le Fontane	Consorzio Centro Le Fontane - P.I.P. di Treviolo	03149090163	Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, n. 10/54 24048 Treviolo (BG)	Treviolo (BG)
645	Alta Metal	Alta Metal S.r.l	02749100166	Via Arcene, n. 2/A 24040 Pontirolo Nuovo (BG)	Pontirolo Nuovo (BG)
646	Orlandi S.p.A. Sito Industriale di Imola	Orlandi S.p.A.	03524600156	Via Matteotti, n. 67 21012 Cassano Magnago (VA)	Imola (BO)
647	Orlandi S.p.A. Sito Industriale di Novara	Orlandi S.p.A.	03524600156	Via Matteotti, n. 67 21012 Cassano Magnago (VA)	Novara (NO)
652	Nettis Resort	Nettis Resort S.r.l	04109360729	Via Roma, n. 11/A 70025 Grumo Appula (BA)	Pisticci (MT)
653	Complesso via Monte Rosa, n. 91	CBRE GWS Tecnhical Division S.p.A.	12222600152	Via Giuseppe Verrotti, Centro Espansione 2, int. 216 65015 Montesilvano (PE)	Milano (MI)
771	Versalis Porto Torres	Versalis S.p.A.	01768800748	Piazza Boldrini 1, San Donato Milanese (MI)	Porto Torres (SS)

4. Futuri sviluppi della disciplina dei SDC

Sulla base della definizione di SDC di cui alla Direttiva 2009/72/CE, diversi paesi membri hanno recepito nei propri di ordinamenti nazionali tali disposizioni, da cui risulta comunque un quadro differenziato tra sistemi che hanno meramente recepito la definizione da sistemi in cui oltre al recepimento della definizione sono stati associati ad essa particolari regimi. L'Italia ha rappresentato un caso del secondo gruppo a cui, recentemente si è aggiunta la Spagna che alla pari di quanto fatto in Italia, ha accompagnato la costituzione di nuovi SDC con specifiche assegnazioni di benefici collocandole esplicitamente nell'ambito di misure generali di sostegno all'industria.

Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad econo@mica en el sector de la industria y el comercio en Espan@a.
[.....]

CAPITOLO II

Misure di sostegno alla giusta transizione dell'industria elettrointensiva

Articolo 3. Reti di distribuzione elettrica chiuse.

- 1. Il Governo ha la facoltà di sviluppare la figura della rete di distribuzione elettrica chiusa mediante regolamentazione, per la fornitura di energia elettrica ad attività industriali che, per ragioni fondamentalmente di sicurezza, sono integrate in piccole aree geografiche.
- 2. A tal fine, entro un termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente regio decreto legge, il governo elabora un regolamento che stabilisce la procedura e i requisiti da soddisfare per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per le reti di distribuzione elettrica chiuse. Tali requisiti comprendono almeno quelli relativi alla sostenibilità economica e finanziaria del sistema elettrico, alla garanzia della sicurezza operativa, alla prevenzione della frammentazione e della ridondanza delle reti per alimentare i consumatori, alla prevenzione di discriminazioni tra gruppi di consumatori con caratteristiche simili e alla minimizzazione dell'impatto ambientale causato dalle reti. L'autorizzazione può essere revocata se i requisiti per l'autorizzazione non sono più soddisfatti.

Inoltre, il suddetto regio decreto può disciplinare aspetti relativi alla proprietà dei beni, alle condizioni di accesso alle reti di distribuzione elettrica chiuse, alle tipologie di contratti e agli obblighi economici e tecnici con il sistema elettrico.

3. Le reti di distribuzione chiuse devono essere autorizzate dalla Direzione Generale per le politiche energetiche e le miniere del Ministero della transizione ecologica, a seguito di una relazione della Commissione nazionale per i mercati e la concorrenza, che analizza il rispetto dei requisiti indicati al punto 2 e, in particolare, la sostenibilità economica e finanziaria del sistema elettrico.

Alla luce di quanto sopra indicato si comprende l'importanza dello strumento dei SDC per lo sviluppo della competitività dei sistemi industriali, terziari e commerciali a condizione che la disciplina sia liberata dal vincolo di non poter costituire nuovi SDC.

Al fine dello sviluppo dei (nuovi) SDC può essere utile richiamare quelli che potenzialmente potrebbero rappresentare i criteri per l'individuazione di tali sistemi come derivabili:

- dalla nota interpretativa della Commissione Europea del 22 gennaio 2010¹⁶ (Nota interpretativa)
 che si ritiene possa mantenere intatta la sua validità anche nel nuovo modello di recepimento
- dalla regolamentazione attualmente vigente, anch'essa ritenibile del tutto applicabile anche ai nuovi sistemi.

_

¹⁶ https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2010 01 21 retail markets.pdf

Infatti, relativamente ai predetti elementi serve osservare che tra vecchia e nuova direttiva i criteri di costituzione di un SDC non sono, in pratica, mutati e pertanto le disposizioni specifiche vigenti per i SDC (a meno dell'impossibilità di crearne dei nuovi) dovrebbero mantenere la loro validità anche per il futuro. I criteri per l'individuazione e la costituzione di un SDC potrebbero essere i seguenti.

Criterio		Riferimento
Tipologia	I SDC sono localizzati in siti industriali, commerciali o di servizi comuni. Gli utenti connessi ai SDC sono clienti industriali, commerciali, soggetti che erogano servizi condivisi ¹⁷ .	Art. 38 Direttiva (UE) 2019/944 e Nota interpretativa
Funzionale	Esistenza di specifiche ragioni tecniche o di sicurezza che comportino che le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati: situazioni in cui vari soggetti condividono una rete di distribuzione che consente l'ottimizzazione dell'approvvigionamento energetico o richiede specifici standard tecnici, di sicurezza o gestionali.	Art. 38 Direttiva (UE) 2019/944 e Nota interpretativa
Territoriale	I SDC sono sistemi di distribuzione realizzati all'interno di un sito geograficamente limitato: il gestore del SDC non può connettere autonomamente utenze localizzate all'esterno del sito. Il sito è individuabile secondo le seguenti modalità: • la presenza di opportune delimitazioni come muri di cinta o recinzioni che permettano di perimetrare il sito industriale, commerciale o di servizi cui è asservito il SDC costituiscono elemento funzionale all'individuazione delle particelle catastali ivi ricomprese costituenti l'ambito territoriale su cui insiste un SDC. • Qualora non vi siano muri di cinta o recinzioni, il perimetro del SDC è definito dall'insieme delle particelle catastali contigue su cui insistono le diverse utenze ovvero interessate dalla sola presenza della rete privata, e non anche da utenze della medesima, qualora tali particelle siano ricomprese nel sito industriale, commerciale o di servizi cui è asservito il SDC.	Art. 38 Direttiva (UE) 2019/944, Nota interpretativa e TISDC ¹⁸ .

-

¹⁷ I soli nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest'ultimo da un vincolo simile (la Commissione al riguardo precisa che i nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest'ultimo da un vincolo simile devono essere individuati con flessibilità, ammettendo anche i nuclei familiari per i quali esistono rapporti lavorativi con aziende connesse ad un SDC ed inizialmente facenti parte dello stesso gruppo societario a cui afferiva il proprietario del SDC.

¹⁸ Rif. articolo 5 Allegato A alla delibera ARERA 539/2015/R/eel come successivamente modificato e integrato.